Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 276

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

28/04/2024 - 03:40

Indice

1. DDL S. 276 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 276 4
1.3. Trattazione in Commissione 23
1.3.1. Sedute 24
1.3.2. Resoconti sommari 25
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 26
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/09/2023 27

1. DDL S. 276 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 276

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 276

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2022

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche destinate ai territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane.

Giova premettere che, in base ai dati dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), il territorio montano comprende 3.524 comuni totalmente montani e 652 comuni parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 comuni italiani.

In due regioni, la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, il 100 per cento dei comuni è classificato montano, ma anche in altre regioni del nord, del centro, del sud e delle isole si raggiungono percentuali di assoluto rilievo. In termini di estensione territoriale, su un totale di 302.073 chilometri quadrati che definiscono l'estensione della nostra penisola, 147.517,38 chilometri quadrati sono occupati dai comuni montani. Ne deriva, quindi, che la superficie montana complessiva occupa il 49 per cento di quella nazionale.

Analizzando l'andamento demografico risulta evidente una diminuzione costante della popolazione soprattutto negli ultimi anni. A questo riguardo, dal 2011 al 2019 solo nei comuni totalmente montani la popolazione ha subìto un calo di 149.371 unità e la densità abitativa media si è assestata su 61 abitanti per chilometro quadrato, a fronte di una media nazionale pari a 197 abitanti per chilometro quadrato.

Determinate zone, soprattutto di alta montagna e di crinale, sono ormai da tempo abbandonate. In particolare, nei comuni montani la percentuale di giovani residenti è mediamente inferiore rispetto ai comuni non montani, dato che si inverte se riferito agli ultrasessantacinquenni. Non solo, dunque, la montagna si va spopolando, ma va perdendo le sue più vitali energie intellettuali e lavorative.

I servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono di difficile accesso. Nonostante il crescente sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione, mancano nei territori montani infrastrutture adeguate alle comunicazioni materiali e immateriali. Il territorio è estremamente fragile e colpito da fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e da incendi boschivi.

Eppure la montagna, o, meglio ancora, le montagne - attese le diverse realtà montane presenti in Italia - custodiscono ingenti risorse naturalistico-ambientali che garantiscono servizi ecosistemici essenziali per l'intero territorio nazionale, a partire dall'acqua e dall'energia elettrica. Per fare un esempio, il 71,7 per cento degli impianti idroelettrici si trova nei comuni montani. Per superare le condizioni di svantaggio attualmente presenti è necessario modernizzare i sistemi di comunicazione - anche telematici -, sostenere le attività produttive e consentire alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali, in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del Paese.

Occorrono politiche che attivino risorse finanziarie oggi diversamente impiegate e il pieno convincimento degli attori pubblici e privati che in quei territori sia necessario perseguire un modello di sviluppo non imitativo di quello di pianura, né legato all'idea di una perenne marginalità.

Va riconosciuta l'esistenza nelle aree montane di una molteplicità di sistemi produttivi locali, il cui

inserimento nei sistemi regionali costituisce un essenziale arricchimento di questi ultimi e un'occasione per delineare durevoli traiettorie di sviluppo.

Dalla tutela del territorio può inoltre derivare una rinnovata attenzione alla particolarità dei luoghi e alla fruizione del paesaggio, lungo direttrici d'azione che possono costituire altrettante occasioni di impresa per le attività agricole e commerciali. L'elaborazione di modelli di sviluppo diversificati, misurati sulle specificità territoriali al fine di conservare e valorizzare la varietà e l'unicità dei territori e dei relativi servizi, anche attraverso processi sostenibili e innovativi, è infatti un obiettivo possibile e strategico, che ha nella diversità territoriale, ambientale e culturale una sua marcata peculiarità.

Tutto questo richiede un'adeguata politica nazionale per la montagna, fondata sulla collaborazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

A questa esigenza risponde il presente disegno di legge, che costituisce non solo un vincolo costituzionale ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ma anche la risposta concreta a un'esigenza di riforma ormai non più procrastinabile.

In tale ottica il presente disegno di legge, che ha quali unici precedenti diretti l'ormai risalente legge25 luglio 1952, n. 991 (cosiddetta « legge Fanfani ») e la legge 31 gennaio 1994, n. 97, risponde all'obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio in cui oggettivamente versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali (*in primis* la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.

Il provvedimento costituisce un intervento unico nel suo genere e ha quali punti di forza:

a) la Strategia nazionale per le montagne italiane, definita con orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che individua, anche avvalendosi del lavoro istruttorio di un tavolo tecnico permanente, le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani. Una strategia specifica per la valorizzazione dei territori montani è necessaria per affrontare in modo efficace e con strumenti appropriati alcuni problemi storici delle montagne (quali lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e la costante e complessiva perdita di servizi e competitività), che si uniscono ai più recenti e non meno seri effetti negativi del cambiamento climatico e della pandemia. Occorre infatti una strategia che sappia innovare e modernizzare metodi e strumenti operativi, promuovendo la transizione ecologica e digitale in un contesto territoriale tra i più sfidanti, come quello montano, in grado di generare valore per l'economia e la società;

b) il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, strumento essenziale per l'attuazione della Strategia, che è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, con le quali si è inteso offrire una risposta concreta all'esigenza del Paese di ridurre le diseguaglianze sociali e i divari territoriali collocando gli interventi a sostegno della promozione e valorizzazione dei territori della montagna nell'ambito di un disegno politico strategico, realizzabile attraverso un modello di collaborazione tra le regioni, i comuni e il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, che trova la sua sintesi nella Strategia nazionale;

c) la previsione di una serie di misure di carattere strutturale volte ad innalzare il livello di qualità dei servizi pubblici, in particolare quelli della sanità e delle scuole;

d) l'introduzione di incentivi per le attività di lavoro e imprenditoriali nelle aree montane, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone di montagna, l'occupazione e il ripopolamento delle stesse (salvaguardia dei pascoli montani, incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e silvicoltori di montagna, misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani, misura cosiddetta « Io resto in montagna », agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in comuni classificati montani).

Ulteriori misure di riduzione fiscale, di incentivo all'occupazione, di accelerazione della transizione

ecologica e digitale potranno, inoltre, essere previste nell'ambito delle politiche statali e regionali che saranno concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'obiettivo del presente disegno di legge è elaborare modelli di sviluppo diversificati, capaci di far leva sulle specificità territoriali per conservare e valorizzare la varietà e l'unicità di paesaggi, servizi, prodotti - artigianali e industriali - attraverso processi sostenibili e innovativi.
In sostanza, la montagna, da elemento di fragilità e di debolezza, deve e può divenire un punto di forza del sistema socio-economico nazionale.
L'obiettivo perseguito dal presente disegno di legge è un obiettivo ambizioso: semplificare e riorganizzare gli assetti istituzionali in funzione dei bisogni effettivi delle persone che risiedono in montagna e che qui intendono investire, contrastando il rischio dello spopolamento e dell'abbandono delle attività commerciali e produttive.
Si tratta di una riforma che è anche una risposta alle istanze di futuro delle nuove generazioni, a cui è doveroso guardare con grande attenzione e cura, nella consapevolezza che i nostri giovani sono il capitale più prezioso, che devono essere incoraggiati a investire, insediarsi e restare in montagna, per scongiurare l'abbandono di luoghi e comunità che costituiscono un patrimonio prezioso per il nostro Paese in ragione della loro bellezza, del paesaggio, della storia, della cultura e delle tradizioni linguistiche ad essi indissolubilmente legati.
Il disegno di legge è costituito da 19 articoli, ripartiti in sei capi.
Il capo I contiene le norme generali.
L'articolo 1 indica le finalità che s'intende perseguire con l'intervento normativo.
In particolare, si chiarisce che il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitarne gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.
Si demanda inoltre allo Stato e alle regioni l'attuazione delle politiche di sostegno per la tutela e la valorizzazione delle zone montane nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Si prevede, infine, che lo Stato promuova azioni volte a ottenere il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea.
L'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo l'ambito di applicazione della legge, e consente l'individuazione dei comuni destinatari di particolari disposizioni di incentivo previste dal presente disegno di legge.
Attualmente l'elenco dei comuni montani, sul quale sono state operate, in prima battuta, le quantificazioni finanziarie, è di 4.423 comuni. Se ne rende perciò necessaria una revisione, che possa indirizzare gli interventi di sostegno verso i territori montani più disagiati.
Ai sensi del comma 1, i criteri per la classificazione dei comuni montani sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando preminente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei comuni montani che, ai sensi del comma 2, viene aggiornato dall'Istituto nazionale di statistica entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Sono in ogni caso classificati montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
L'articolo prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani, disponendo che conserva la classificazione di comune montano il comune risultante dalla fusione fra un comune classificato come tale e un comune sprovvisto di tale qualità, e che i comuni risultanti dalla scissione conservano la medesima classificazione di comuni montani solo

ove, all'esito della scissione, continuino a presentare i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, che verosimilmente sarà più ristretto dell'elenco attualmente applicato, il comma 3 permette l'individuazione dei comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno di legge.
Questo elenco di comuni, necessariamente più ridotto rispetto al primo, che è basato sul criterio altimetrico, è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.
Il capo II verte su organi, risorse e programmazione strategica.
L'articolo 3 contiene la previsione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), che è definita con un orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. In particolare, la SNAMI individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è adottata in armonia con le misure previste dalla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), quale politica finanziata con le risorse delle politiche di coesione e finalizzata a contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese, in larga parte coincidenti con quelle delle zone montane.
Al fine di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità sopra indicate, la disposizione istituisce il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo delle montagne italiane. Si tratta di una struttura organizzativa di supporto tecnico-scientifico al Dipartimento degli affari regionali, presso cui è istituito il suddetto Tavolo, che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o comunque dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva inoltre il medesimo Dipartimento nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna e nell'elaborazione della SNAMI.
Alle riunioni del Tavolo partecipano anche tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'UNCEM, designati dalla Conferenza unificata, sempre nell'intento di favorire la cooperazione tra le amministrazioni partecipanti all'attuazione degli interventi previsti dalla SNAMI.
L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane.
Segnatamente si prevede che a decorrere dal 2023 il Fondo finanzi gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V del presente disegno di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna.
È altresì stabilito che una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un

importo non superiore a euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità.
Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto ad ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.
L'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
Prevede inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.
L'articolo 6 ha ad oggetto la relazione annuale del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Si prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenti alle Camere del Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Il capo III riguarda la prestazione dei servizi pubblici.
L'articolo 7 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.
In particolare, il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei criteri per valorizzare l'attività prestata dai suddetti soggetti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. Lo stesso comma contiene inoltre una norma di immediata applicazione, in quanto prevede che ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario sia riconosciuta l'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ubicate nei territori di montagna.
Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, il comma 2 concede annualmente, a decorrere dal 2023, un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio.
Il beneficio è concesso, ai sensi del comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso il credito d'imposta spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
Il credito d'imposta riconosciuto nelle due anzidette forme è utilizzabile, ai sensi del comma 4, nella dichiarazione dei redditi.
Il comma 5 dispone che i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
L'articolo 8 prevede misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane.
A questo proposito, il comma 1 definisce scuole di montagna quelle aventi almeno una sede collocata in uno dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge.
Il comma 2 prevede l'introduzione di forme di incentivazione, costituite da incrementi del punteggio di servizio, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.
Ai sensi del comma 3 il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione è esclusivamente quello prestato

in sedi scolastiche ubicate nei comuni montani, e, in base al comma 4, prescinde dalla circostanza che sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza nella sede.
Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, il comma 5 riconosce annualmente, a decorrere dal 2023, un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500, a favore di coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio.
Ai sensi del successivo comma 6, il credito d'imposta è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso il beneficio spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
Il credito d'imposta riconosciuto nelle due anzidette forme, ai sensi del comma 7, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi.
Il comma 8 dispone che i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Il comma 9 prescrive che dall'attuazione dei commi da 1 a 4 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*.
In particolare, il comma 1 prevede che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale dispongano interventi sulle infrastrutture di competenza idonei a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Gli interventi sono disposti in mancanza di analoghe misure già oggetto di finanziamento pubblico (quali, ad esempio, le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza) e gli oneri conseguenti sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
Nel comma 2 si stabilisce che la copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, specialmente se soggetti al rischio di spopolamento, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.
Il capo IV contiene le disposizioni in materia di agricoltura e foreste.
L'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani.
Il comma 1 affida al Ministro dell'agricoltura. della sovranità alimentare e delle foreste il compito di predisporre, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, linee guida per le regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani.
Il comma 2 contiene una norma precettiva a salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati.
L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna.
In particolare, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Il beneficio, i cui criteri e modalità di concessione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La norma chiarisce che alla misura di riduzione fiscale non si applicano le limitazioni all'utilizzo dei crediti d'imposta previste dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'individuazione delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima, quanto agli imprenditori agricoli, è demandata al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; per gli imprenditori forestali le suddette pratiche benefiche corrispondono a quelle previste all'interno dei piani di gestione o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del testo unico n materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021.
L'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
Le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, sono definite dallo Stato e dalle regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, restando comunque impregiudicato il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente.
La disposizione prevede altresì che i rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
L'articolo 13 individua le finalità del capo V, rubricato « Fiscalità montana », volto a favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.
Si precisa che le misure di sostegno previste in tale capo sono erogate in conformità alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani.
La disposizione in esame prevede misure fiscali di vantaggio in favore delle piccole e microimprese in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto trentasei anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali, a partire dal 2023, intraprendono una nuova attività nei comuni montani.
In particolare, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d'impresa determinato nei modi ordinari, fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.
La norma precisa che l'agevolazione in questione è riconosciuta esclusivamente nell'ambito dei comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del disegno di legge. L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta « Io resto in montagna », che è tesa a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna.
La disposizione prevede che, nel caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni totalmente montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, nel periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e nei quattro periodi d'imposta successivi, i contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto è rogato possano beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda sul reddito in misura pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro l'ammontare di euro 500;

b) all'80 per cento sulla quota degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 ma non di euro 1.125.

La legislazione vigente prevede per tali interessi un'aliquota di detrazione pari al 19 per cento e un limite massimo di onere detraibile di 4.000 euro.

L'agevolazione si applica ai soli immobili non censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La norma precisa che l'agevolazione è riconosciuta esclusivamente nell'ambito dei comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2,

comma 3, del disegno di legge.
L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni montani.
La disposizione interviene modificando l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con efficacia a decorrere dal 2023, allo scopo di prevedere che i trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Nella sostanza, l'intervento è volto a far sì che le misure agevolative non siano più applicate - com'è attualmente - soltanto ai terreni situati ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, ai terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale e ai terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Con l'articolo 17 inizia il capo VI, nel quale sono raccolte le disposizioni finali.
L'articolo 17 ha l'obiettivo di promuovere e incrementare il contributo delle foreste e del settore forestale nazionale al conseguimento degli impegni internazionali di neutralità climatica entro il 2050.
A tale fine si prevede, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, l'istituzione di uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico.
L'obiettivo è quello di istituire a livello nazionale un mercato volontario che riconosca e controlli le transazioni dei crediti di carbonio e agricoli generati da progetti forestali, che da oltre dieci anni si realizzano in Italia nell'ambito di accordi volontari non regolamentati.
Questi mercati sono già riconosciuti e gestiti da alcuni governi nazionali europei, che hanno predisposto linee guida di indirizzo, le quali prevedono la validazione dei progetti e la certificazione dei crediti generati dal settore primario, per la successiva registrazione in registri nazionali, garantendo così il controllo del mercato, la tassazione dei proventi ed evitando frodi e speculazioni.
Con il riconoscimento istituzionale, anche in Italia, di linee guida di indirizzo e con l'ausilio di un registro ufficiale dei crediti generati nel territorio nazionale, si potrà:

- concretizzare quanto già previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, in attuazione di quanto previsto nella delega legislativa conferita dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto « collegato ambientale »);
- permettere un'azione concreta da parte dei proprietari forestali e agricoli nella lotta contro il cambiamento climatico, nel rispetto dei nuovi regolamenti (UE) n. 2018/ 841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetto « regolamento LULUCF »), e n. 2018/842 del Parlamento europeo, del 30 maggio 2018 (cosiddetto « regolamento ESR »), mantenendo impegni aggiuntivi definiti da linee guida nazionali riconosciute istituzionalmente;
- sviluppare un sistema virtuoso di coinvolgimento attivo della società e dei settori produttivi nonché la diffusione di pratiche agricole e forestali a basse emissioni di carbonio;
- assicurare ai proprietari e ai gestori forestali il giusto riconoscimento, anche finanziario, dei servizi che la gestione sostenibile può generare;
- sviluppare sistemi credibili di *green marketing* nel rispetto dei nuovi regolamenti (UE) « LULUCF » ed « ESR », secondo regole e parametri normativi chiari e obbligatori.

In particolare, la disposizione prevede:

a) l'istituzione di un « Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera », presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (comma 1);

b) la gestione e l'aggiornamento del Registro da parte del CREA, su piattaforma telematica consultabile da parte del pubblico (comma 2);

c) la predisposizione di linee guida nazionali volte a individuare i criteri per la valutazione e

l'ammissibilità dei progetti forestali nonché per la certificazione e il rilascio, da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati (comma 3), che potranno essere così inseriti nel Registro;

d) l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di una « Sezione speciale crediti di carbonio forestali » presso il CREA (comma 4), con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali presentati per l'ammissibilità all'iscrizione nel Registro e la verifica del rispetto delle disposizioni definite con le linee guida nazionali di cui al comma 3.

Le risorse assegnate al bilancio del CREA ai sensi del comma 5 saranno impiegate nella costruzione di un nuovo sistema di valutazione, gestione e controllo, nell'ambito di una materia mai sviluppata prima in Italia e che richiede specifiche competenze e conoscenze tecnico-scientifiche. Il sistema dovrà prevedere un coordinamento tra la valutazione formale e il controllo in campo dei progetti forestali realizzabili in tutto il territorio nazionale, la gestione e l'aggiornamento del Registro nazionale dei crediti di carbonio volontari nonché la certificazione dei crediti di carbonio e il controllo delle transazioni sul mercato volontario.

L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia. La disposizione fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del disegno di legge in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 19, al comma 1, esplicita le abrogazioni necessarie a consentire il compendio delle disposizioni inerenti alla montagna in un corpus normativo organico e coerente.

Sono interessate dalle abrogazioni di seguito elencate la legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) e la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Con riguardo alla legge 25 luglio 1952, n. 991, sono abrogate le disposizioni relative:

- ai mutui di miglioramento e per l'artigianato montano, di cui all'articolo 2;
- all'anticipazione ad enti pubblici e ad aziende speciali dei mezzi necessari alla realizzazione di ricerche e studi finalizzati alla predisposizione di progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, di cui all'articolo 5;
- al demanio forestale, di cui all'articolo 6;
- alle espropriazioni dei terreni rimboschiti a carico dello Stato, di cui all'articolo 7;
- alle agevolazioni fiscali in favore dei territori montani in materia di imposta sui terreni e sui redditi agrari, di cui all'articolo 8;
- alla classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana, di cui all'articolo 15, primo comma;
- alle opere private di interesse comune, di cui all'articolo 22;
- all'espropriazione per inadempienza, di cui all'articolo 24;
- alle autorizzazioni di spesa per gli oneri della medesima legge, di cui all'articolo 31;
- alla denominazione della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, di cui all'articolo 33;
- alle comunioni familiari vigenti nei territori montani, di cui all'articolo 34;
- alle agevolazioni fiscali riconosciute ai consorzi, costituiti anche per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici, di cui all'articolo 35;
- alle agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute di fondi rustici nei territori montani, di cui all'articolo 36;
- alla deroga ai requisiti prescritti per la nomina di direttore tecnico delle aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana, di cui all'articolo 37;
- infine, alla previsione del regolamento di esecuzione della medesima legge, di cui all'articolo 38.

Con riguardo alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono abrogate le disposizioni relative:

- alle finalità, collegate alla valorizzazione delle zone montane, perseguite dalla legge medesima e ai mezzi predisposti per il loro raggiungimento, di cui agli articoli 1 e 2;

- alle autorizzazioni di spesa per gli interventi previsti dalla legge medesima e alla riserva di investimenti pubblici disposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore dei territori montani, di cui agli articoli 15 e 16;

- al coordinamento delle disposizioni della legge medesima con le altre prescrizioni vigenti in materia di zone montane e all'estensione delle stesse disposizioni anche alle regioni a statuto speciale, di cui agli articoli 17 e 18;

- al finanziamento, da parte delle regioni, di opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane, di cui all'articolo 19.

Con riguardo alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono abrogate, tra l'altro, le disposizioni relative:

- alle finalità collegate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane perseguite dalla legge medesima, di cui all'articolo 1;

- all'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo. 2;

- alla facoltà di istituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21;

- agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge medesima e alle ulteriori disposizioni concernenti l'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 25.

Viene infine precisato, al comma 2 del medesimo articolo 19 del disegno di legge, che, nelle more dell'efficacia della nuova disciplina sulla classificazione dei comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce e promuove le zone montane, il cui sviluppo integrale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute e delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi tra comuni montani, comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

3. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

4. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. Sono in ogni caso classificati come montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ISTAT, in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1, provvede all'eventuale aggiornamento dell'elenco dei comuni montani, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al medesimo comma 1 sono individuati i comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio *pro capite* o del reddito imponibile medio per ettaro.

Capo II

ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 3.

(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

2. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali,di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le

autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o, comunque, dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi indicati nelle lettere da *a)* a *f)* del citato comma 593 nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la SNAMI;

c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

2. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

3. Una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità.

4. Le risorse erogate dal Fondo di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.

5. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 5.

(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 7.

(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Art. 8.

(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna le scuole aventi almeno una sede situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione costituite da incrementi del punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 del presente articolo è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dalla circostanza che il servizio sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza nella sede.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2 ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

9. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete *internet* in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

Capo IV

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 10.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni ai fini dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche mediante la promozione della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e delle relative norme attuative. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, costituisce causa di estinzione del rapporto la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli.

Art. 11.

(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che effettuano investimenti volti all'impiego delle pratiche di coltivazione e gestione del fondo benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle previste nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 4 dicembre 2021.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo codice, a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro

proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Art. 12.

(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Capo V

FISCALITÀ MONTANA

Art. 13.

(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 14.

(Misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, dopo il 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e ai relativi

oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 15.

(Agevolazione « Io resto in montagna »)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e per i quattro periodi d'imposta successivi, una detrazione dall'imposta lorda pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro l'importo di euro 500;

b) all'80 per cento sulla quota degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. La detrazione di cui al comma 1, denominata agevolazione « Io resto in montagna », è concessa in favore dei contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui sono rogati l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo, e spetta soltanto per l'acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 16.

(Agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni classificati montani per l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« I trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se successiva a tale termine.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.

2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura *Land Use, Land-Use Change and Forestry* (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 18.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 5-*bis*, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla suddetta classificazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023
106ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(276) *Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*
(396) *Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*
(Esame congiunto e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 276, di iniziativa della senatrice Gelmini, che intende raccogliere in un testo unitario le varie misure di tutela e sostegno delle zone montane.
Il provvedimento consta di 19 articoli, suddivisi in sei Capi.
Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.
In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.
Si precisa che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrono lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza. Si prevede, infine, che il Governo promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea.
L'articolo 2 disciplina la classificazione dei Comuni montani, definendo l'ambito di applicazione del provvedimento e consentendo l'individuazione dei Comuni destinatari di particolari misure incentivanti. I criteri per la suddetta classificazione sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con

efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sono in ogni caso classificati montani i Comuni che appartengono a una Provincia interamente montana, ai sensi della legge n. 56 del 2014. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, saranno individuati i Comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno di legge. Questo ulteriore elenco di Comuni è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del primo DPCM (recante la definizione dell'elenco dei Comuni montani), su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istat e previa intesa in sede di Conferenza unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio *pro capite* o del reddito imponibile medio per ettaro.
Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.
L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI). La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana - che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati - destinato a coadiuvare il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale nonché della SNAMI. Alle riunioni del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), uno dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e uno dell'Unione nazionale Comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata.
L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane. In particolare, si prevede che a decorrere dal 2023 il Fondo finanzi gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V del presente disegno di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna. È altresì stabilito che una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni egli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità. Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.
L'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.
L'articolo 6 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato

della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 7 riguarda la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.
L'articolo 8 introduce altresì misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.
L'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*.
Il Capo IV contiene disposizioni in materia di agricoltura e foreste.
Al suo interno, l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani.
L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
L'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
Il Capo V concerne la fiscalità montana e l'articolo 13 ne individua le finalità.
L'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani (minori di 36 anni).
L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», volta a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna. La disposizione prevede che, nel caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale in Comuni totalmente montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, nel periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e nei quattro periodi d'imposta successivi, i contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età possano beneficiare di specifiche detrazioni d'imposta.
L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in Comuni montani.
Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 17 è volto a prevedere uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico. Segnatamente, dispone l'istituzione del «Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera», presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono adottate linee guida nazionali volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti forestali nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati, che potranno essere così inseriti nel Registro. Si prevede, inoltre, l'istituzione di una «Sezione speciale crediti di carbonio forestali» presso il CREA, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali presentati per l'ammissibilità all'iscrizione nel Registro e la verifica del rispetto delle disposizioni

definite con le linee guida nazionali.
L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Infine, l'articolo 19 dispone una serie di abrogazioni di norme e precisa che, nelle more dell'efficacia della nuova disciplina sulla classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.
Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 396, a prima firma del senatore Enrico Borghi, recante disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, in parte sovrapponibili a quelle previste dalla proposta appena illustrata.
Il testo si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.
Il Capo I, composto dal solo articolo 1, esplicita le finalità dell'intervento normativo.
All'interno del Capo II, rubricato «Organi, risorse e programmazione strategica», l'articolo 2 disciplina la creazione delle comunità di Comuni montani, quali enti locali di cooperazione intercomunale raggruppanti più Comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico.
Analogamente al disegno di legge n. 276, all'articolo 3 si prevedono la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) e il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, mentre all'articolo 4 si dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
L'articolo 5 prevede l'istituzione del Fondo perequativo montano, finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di Comuni montani.
L'articolo 6 prevede la promozione della montagna in ambito europeo da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze.
L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale della montagna, quale luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani. La composizione e il funzionamento di tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati con DPCM. Al suo interno sono comunque previsti rappresentanti del Parlamento - nella misura di cinque membri per ognuna delle due Camere - nonché dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì membri obbligatori del Consiglio i Ministri competenti per materia e membri di diritto i presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato.
Gli articoli 8 e 9, come gli articoli 5 e 6 della proposta della senatrice Gelmini, attengono, rispettivamente, alle professioni della montagna e alla relazione annuale al Parlamento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI.
Il Capo II, dedicato ai servizi pubblici e composto agli articoli da 10 a 12, reca disposizioni relative alla sanità di montagna, alle scuole di montagna e ai servizi di telefonia mobile e internet, sostanzialmente identiche a quelle contenute nel Capo II del provvedimento già illustrato.
All'interno del Capo IV, dedicato ad agricoltura e foreste, l'articolo 13 prevede che le Regioni e le Province autonome dispongano sostegni specifici all'agricoltura di montagna, al fine di compensare gli svantaggi naturali montani. I successivi articoli 14, 15 e 16 presentano un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli contenuti nel Capo IV del disegno di legge n. 276, in materia di salvaguardia dei pascoli montani, di incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna e di rifugi di montagna.
Anche il Capo V - articoli da 17 a 19 - ha contenuto analogo a quello del Capo V del disegno di legge n. 276, in materia di fiscalità montana.
Sempre in analogia con la proposta della senatrice Gelmini, tra le disposizioni finali del Capo VI, l'articolo 21 riguarda l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali e l'articolo 23 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.
Infine, l'articolo 22 prevede una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei Comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). Nel medesimo articolo sono indicati i relativi principi e criteri direttivi.
In conclusione, rilevato che il contenuto delle proposte appena illustrate è sostanzialmente analogo, propone che queste siano esaminate congiuntamente.
La Commissione conviene.
Il ministro CALDEROLI preannuncia la presentazione di un disegno di legge del Governo sul medesimo argomento, in un testo simile a quello già presentato nella scorsa legislatura, ma con le correzioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze per ovviare ad alcune criticità di tipo economico-finanziario.
Il PRESIDENTE formula l'auspicio che il disegno di legge governativo venga presentato al Senato, per consentirne la trattazione congiuntamente ai disegni di legge incardinati oggi.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(623) ***Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca***
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(795) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022***
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), osserva come la tutela della concorrenza rappresenti, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, una sorta di "materia/non materia" utilizzata dal legislatore statale quale clausola finalistica per intervenire anche in ambiti riservati alla competenza legislativa regionale.
Chiede quindi di rinviare l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo, per approfondirne la compatibilità con i corretti criteri di ripartizione legislativa tra lo Stato e le regioni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Il PRESIDENTE rinvia la votazione alla prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(854) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici***
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(62) ***BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***
(273) ***MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
- e petizione n. 180 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 7 settembre.

Riprendono le votazioni degli emendamenti all'articolo 1.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.51.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene insensato il conferimento alle Regioni della materia della previdenza complementare e integrativa, peraltro giuridicamente possibile ove l'emendamento in esame non fosse approvato.
L'emendamento 1.51 è posto in votazione e respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.52.
Il senatore MELONI (*PD-IDP*), ritenendo opportuno evitare una pluralità di normative in materia di credito a carattere regionale, auspica un approfondimento nel merito delle singole proposte da parte della maggioranza, invece di limitarsi a respingerle aprioristicamente.
Posto ai voti, l'emendamento 1.52 non è approvato.
È quindi posto ai voti l'emendamento 1.53, che non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.54.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) osserva che sarebbe quanto meno difficile immaginare una differenziazione a livello regionale dell'offerta e della gestione dell'energia che, ad avviso sia dei rappresentanti di Confindustria sia dei sindacati, arrecherebbe un danno alla competitività dell'intero sistema produttivo nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 1.54 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.55.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.55, richiamandosi anche alle considerazioni della senatrice Valente, riferite al precedente emendamento. Ad avviso della componente Alleanza Verdi-Sinistra, una differenziazione regionale nelle materie indicate dalla proposta in esame non arrecherebbe un danno al sistema produttivo del solo Mezzogiorno, a vantaggio di alcune Regioni del Nord, ma causerebbe una perdita di competitività per tutto il Paese.
La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) sottolinea che, a seguito dei recenti cambiamenti geopolitici ed economici internazionali, è necessario un ripensamento su materie strategiche quali la produzione e il trasporto di energia, gli *asset* e le grandi reti di trasporto nazionali e l'acqua, essendo emersa chiaramente l'importanza di fare rete, piuttosto che consentire una differenziazione su base territoriale.
Posto ai voti, l'emendamento 1.55 non è approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.56.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento reca come primo firmatario il presidente del Gruppo del Partito democratico, proprio per ribadire l'importanza di sottrarre le norme generali sull'istruzione al novero delle materie delegabili alle Regioni. Si tratta, infatti, del patrimonio culturale comune, che forma l'identità del popolo italiano.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.56, condividendo le considerazioni del senatore Giorgis. Se si tiene conto delle gravi sperequazioni già esistenti non solo tra Regioni, ma perfino all'interno degli stessi territori, dal punto di vista dell'offerta scolastica e universitaria, sarebbe molto grave includere anche l'istruzione tra le materie soggette ad autonomia differenziata. A suo avviso, in questo modo le disparità non potrebbero che aumentare.
Il ministro CALDEROLI ricorda di avere già sottolineato, in sede di replica, di ritenere paradossale il trasferimento alle Regioni di una materia come le norme generali sull'istruzione. Tuttavia, tale previsione è contenuta nell'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, come derivante dalla riforma del 2001. Peraltro, l'opportunità di riconsiderare il trasferimento di alcune materie, tra cui l'istruzione e norme generali sull'istruzione, è oggetto dell'ordine del giorno G/615/8/1, il cui esame è stato accantonato.
Infine, ribadisce che, a suo avviso, l'elenco delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è modificabile con legge ordinaria.
L'emendamento 1.56 è quindi posto ai voti e respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 623

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una denominazione più appropriata per il Fondo ivi previsto, anche in coerenza con la denominazione utilizzata nella rubrica del medesimo articolo 8.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministravo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;
- tra i contenuti della legge annuale sulla concorrenza possono essere ricomprese disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;
- il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- con riguardo all'articolo 5 sulle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali amministrazioni siano coinvolte nell'attività di ricognizione prevista dal comma 3.
-

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti interventi urgenti in tre gruppi di materie, ossia la tutela degli utenti, le attività economiche e gli investimenti;
constatato che:
- gli articoli 12, sulla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia *Cityliner* Spa, e 21, commi da 1 a 5, recante anticipazioni finanziarie in favore di enti locali in crisi finanziaria, nel prevedere interventi con effetti dall'anno 2024, risultano derogatori rispetto alla norma di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 sull'immediata applicabilità delle misure dei decreti-legge;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, recante misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, al comma 8, il soggetto istituzionale a cui spetta l'iniziativa della stipula dell'intesa ivi prevista volta ad individuare soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane;
- all'articolo 10, recante misure urgenti per il settore della pesca, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2;
- in merito all'articolo 13, concernente la realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, valutino le Commissione di merito l'opportunità di specificare la riconducibilità dei predetti programmi all'attuazione di accordi internazionali, conformemente a quanto riportato nella relazione illustrativa.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.